



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

112/a

PROPOSTA DI LEGGE

"Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992 n. 5 'Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime'" a firma dei consiglieri Angiuli, Armenise e Pizzicoli.

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 13 novembre 1992.

Relatore: Michele PIZZICOLI.

- Relazione.
- Testo d.d.l.

Novembre, 1992

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

5° Commissione consiliare

P.d.l. "Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992 n.5. Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale 23 gennaio 1992, n.5 disciplina la tipologia degli abbonamenti che le aziende di trasporto sono tenute ad offrire agli utenti.

Manca in tale tipologia l'abbonamento di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, utile soprattutto per quei lavoratori pendolari il cui ciclo lavorativo è organizzato su cinque giorni.

Ciò ha creato fondati motivi di protesta perchè per tale mancanza i suddetti lavoratori sono costretti a munirsi e pagare l'abbonamento di sei corse senza utilizzare parte dell'abbonamento stesso.

Con la presente proposta di legge si intende adeguare la tipologia a tutti i tempi di lavoro, compreso quello prima richiamato.

La 5° Commissione condivide la proposta e ne sottolinea l'urgenza per non ritardare oltre la legittima attesa di alcune classi lavoratrici. Infatti l'attuale disciplina tariffaria è andata in attuazione ; dal 1° luglio 1992 e quindi la modifica proposta non appare ulteriormente rinviabile senza che il danno lamentato diventi considerevole.

Con l'occasione si ritiene opportuno anche eliminare dalla legge n.5 alcune incongruenze del testo.

Invito il Consiglio, per quanto ho succintamente illustrato, ad approvare la legge.

Bari, 13 novembre 1992

Michele Pizzicoli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
5° Commissione consiliare

PARERE N° 80/V

Seduta 13 novembre 1992

Presenti: Pizzicoli(Presidente), Albano, Bruno, Massafra, Tatarella
Congedo: Fusillo, Di Cagno, Tedesco
Presente senza voto: Balducci
Segretario: Mona
Verbalizzante: Romanazzi

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- presa in esame la p.d.l. "Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992,n.5 Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime";
- condivisa la proposta;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:


Favorevole: Pizzicoli, Bruno, Massafra, Tatarella
Contrario: n.n.
Astenuiti: n.n.
Riferisce in Aula: Pizzicoli.

Bari, 13 novembre 1992

Il Presidente



Il Responsabile-della Segreteria
(ing. Giovanni Mona)



DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992 n°5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime".

Art.1

L'articolo 12 (Facolta' della Giunta regionale) della legge regionale 23 gennaio 1992, n.5 "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime" e' sostituito dal seguente:

1. E' facolta' della Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalita' di calcolo dei prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalita' d'uso.

2. Le aziende che esercitano autoservizi per non piu' di 5 giorni nella settimana sono tenute a rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.

3. E' altresì facolta' della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando cio' risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei Trasporti, in attuazione dell'art.6, comma primo, lett.b), della Legge 10 aprile 1981, n.151.